



## Regolamento Assemblea

### Art. 1 -Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea sono definite dagli art. 21 e 36 dello Statuto.
2. Partecipano all'Assemblea, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, i soggetti indicati nello stesso Statuto che sono compresi nei fogli di censimento dell'anno scout in cui si svolge l'assemblea.
3. L'Assemblea può essere svolta anche avvalendosi di mezzi informatici secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.
4. Nella sua forma delegata partecipano all'Assemblea:
  - i membri del Comitato Regionale
  - gli incaricati alle branche regionali
  - i Responsabili e gli A.E. di Zona
  - i Consiglieri Generali
  - 2 delegati per ogni Gruppo, possibilmente un uomo e una donna, dei quali almeno uno Capo Gruppo. Qualora il Capo Gruppo ricopra uno dei ruoli sopra indicati, la Comunità Capi potrà delegare due Capi. I delegati devono avere il diritto di voto a norma dello Statuto e presentare delega sottoscritta dal Capo Gruppo.
  - gli Incaricati nominati ai settori, senza diritto di voto.
5. All'Assemblea per delegati può partecipare come uditore qualunque socio adulto dell'AGESCI e, se autorizzato dal Presidente, può intervenire nel dibattito assembleare.

### Art. 2 -Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili del livello territoriale congiuntamente per le finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione ed in particolare per:
  - l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno del Consiglio Generale
  - l'approvazione del bilancio regionale
  - discussione e lancio di idee per il programma regionale dell'anno successivo
  - l'elezione agli incarichi associativi regionali, solo nella forma plenaria
2. L'Assemblea è convocata dai Responsabili del livello territoriale congiuntamente in sessione straordinaria:
  - ogni volta che lo ritengono necessario;
  - su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/10 degli aventi diritto
3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
4. L'Assemblea Regionale delegata ha carattere di eccezionalità e viene convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali, su delibera del Consiglio Regionale



### **Art. 3 -Convocazione: Modalità**

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili del livello.

### **Art. 4 -Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/5 degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delegata è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 degli aventi diritto al voto
2. È compito dell'IRO (o in sua vece un membro del Comitato regionale) calcolare e comunicare al Presidente dell'Assemblea il quorum costitutivo e il suo raggiungimento sulla base delle iscrizioni. Su eventuali casi dubbi (Capi Unità di nomina recente, ecc.) deciderà il Comitato Regionale sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Zona e dei Capi Gruppo.
3. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea.
4. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra espone e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
5. I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre dai 30 minuti dopo l'ora di inizio lavori, fissata nell'avviso di convocazione, sino all'ora stabilita per la chiusura. La mozione che a tale ora fosse in discussione, per consentire l'esaurimento del dibattito, può essere messa ai voti anche dopo questa scadenza su decisione della Presidenza che può prorogare di 15 minuti al massimo la durata dell'assemblea.

### **Art. 5 -Delega**

1. Non è ammessa nessuna forma di delega, neppure temporanea

### **Art. 6 -Ufficio di presidenza**

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
  - ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Responsabili del livello territoriale;
  - ratificare con voto palese la nomina di almeno due scrutatori su proposta del Presidente;
  - ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da almeno tre membri su proposta del Presidente.
2. I Responsabili del livello ed i membri dell'organo di amministrazione non possono far parte dell'Ufficio di presidenza.



REGIONE  
TOSCANA

**Regione Toscana**  
**Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani**  
Viale Redi, 65 C/D- 50144 Firenze (FI)  
tel. +39 055 334098  
fax +39 055 3289044  
[www.toscana.agesci.it](http://www.toscana.agesci.it)  
segreg@toscana.agesci.it

#### **Art. 7 -Funzioni del Presidente**

1. Compito della presidenza è quello di verificare il numero degli aventi diritto al voto e favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 -Funzioni del segretario e verbalizzazione**

1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I resoconti, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili del livello, sono conservati a cura di quest'ultimi in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

#### **Art. 9 -Funzioni degli scrutatori**

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art.14.

#### **Art. 10 -Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione**

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.
2. La Presidenza può accettare e mettere in discussione mozioni pervenute dopo la scadenza prevista, solo su argomenti essenziali ed indifferibili, e sempre che sussistano, a giudizio della Presidenza stessa, motivi validi per il ritardo.
3. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
4. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
5. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.





### **Art. 11 -Diritto di parola**

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento, che non può comunque protrarsi oltre i 5 minuti.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola -salvo diverso avviso del Presidente -nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.
6. Le Comunità Capi o i singoli Capi che lo desiderano possono far pervenire, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, richieste o interpellanze scritte al Comitato Regionale, il quale risponderà in Assemblea, prima dello spazio dedicato al dibattito sulle mozioni. La Presidenza può accettare eventuali mozioni sugli argomenti di tali interpellanze, anche oltre la scadenza del tempo stabilito.

### **Art. 12 -Deliberazioni**

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che ricopriranno gli incarichi previsti dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui l'organo di amministrazione (Comitato) esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.



#### **Art. 13 -Mozioni d'ordine**

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

#### **Art. 14 -Quorum deliberativo e votazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art.21 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o con altra modalità, anche informatica, che renda possibile individuare il voto personale.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto e in tal caso l'uso eventuale degli strumenti informatici deve poter garantire l'anonimato del voto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.
7. Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il presidente può proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni partecipante all'assemblea con diritto di voto può chiedere la verifica dei voti.

#### **Art. 15 - Diritto di voto**

1. Ciascun membro dell'assemblea, visto l'art. 1 di questo regolamento e nelle forme previste dallo Statuto ha diritto ad un voto

#### **Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni**

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.



### **Art. 17 -Candidature**

1. Per l'elezione agli incarichi del Comitato Regionale, le candidature dovranno essere presentate entro il 20-esimo giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea al Comitato Regionale che provvederà, attraverso i canali di comunicazione più idonei allo scopo, a darne tempestiva comunicazione agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa.
2. Le candidature ad incarichi regionali potranno essere presentate da:
  - a) uno degli organi delle strutture associative (fino al livello regionale: Comunità Capi, Consiglio o Comitato di Zona, Consiglio o Comitato Regionale)
  - b) almeno 3 Capi;
3. Per l'elezione dei membri del Comitato e degli Incaricati alle branche che decadono dal mandato, il Comitato dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire
4. In casi di reale impossibilità a rispettare i tempi previsti, la candidatura può essere presentata anche nel corso dell'Assemblea, prima dell'apertura dei seggi. In tal caso il candidato è tenuto a motivare tale impossibilità e l'Assemblea, dopo un eventuale dibattito per il quale valgono le regole del dibattito su mozioni, ne riconosce l'esistenza accettando la candidatura con i 3/4 dei voti espressi.
5. Tutti i candidati sono comunque tenuti a presentare all'Assemblea il proprio profilo personale e, per gli incarichi di Responsabile e di componenti il Collegio, illustrare come intendono inserirsi nell'attuazione del Azioni Prioritarie e nel Collegio.
6. Tutti gli eletti agli incarichi del Comitato Regionale entrano in carica in corrispondenza dell'inizio del successivo anno scout (1° ottobre); il mandato avrà decorrenza immediata solo nel caso in cui il ruolo sia vacante. In quest'ultimo caso la durata effettiva del mandato non potrà superare quanto previsto dallo Statuto e la decadenza dall'incarico avverrà in concomitanza con il primo 30 settembre utile a rispettare tali limiti.
7. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.

### **Art. 18 -Elezioni**

1. Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale e degli Incaricati Regionali di Branca, in deroga all'art 14 del presente regolamento, i candidati, per essere eletti, dovranno ottenere il 50% + 1 dei voti espressi schede bianche comprese.  
Per eventuali votazioni che si rendessero necessarie dopo la prima, potranno essere votati soltanto i due candidati che avranno ottenuto più voti al primo scrutinio.



#### **Art. 19 -Incarichi elettivi: revoca mandati**

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea Regionale può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale, prevista dal calendario, ai Responsabili Regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei votanti
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

#### **Art. 20 -Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'articolo 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Plenaria e, se approvate, andranno in vigore a partire dall'Assemblea seguente.

#### **Art. 21 - Libertà di voto**

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

#### **Art. 22 - Impugnazione delle deliberazioni**

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili del livello territoriale, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

#### **Art. 23 - Interpretazione del Regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili Regionali e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea



**Regione Toscana**  
**Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani**  
Viale Redi, 65 C/D- 50144 Firenze (FI)  
tel. +39 055 334098  
fax +39 055 3289044  
[www.toscana.agesci.it](http://www.toscana.agesci.it)  
segreg@toscana.agesci.it

#### **Art. 24 - Preparazione**

1. Nel mese precedente l'Assemblea Regionale, ogni Zona è tenuta a dedicare un Consiglio di Zona all'esame dell'O.d.g. dell'assemblea.
2. Il Comitato Regionale invierà ai Capi l'O.d.g. stesso ed ogni altro documento di propria competenza ad esso relativo, in tempi utili per consentire un reale dibattito nelle Zone e nelle Co.Ca.

*Aggiornamento Aprile 2023*

